



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Sviluppo del Territorio
Ufficio Sviluppo Economico

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 014 del 01.02.2010

OGGETTO: Approvazione del protocollo per la concertazione locale di cui alla legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio) e D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.

L'anno duemiladieci e questo dì primo del mese di febbraio alle ore 16,30 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Assente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Assente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assente N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, col quale è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2005;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del D.P.G.R. n. 15/R/2009, che stabilisce che la concertazione locale di cui alla L.R. n. 28/2005 si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da Comune e Parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale;

Preso atto del comma 5 dell'articolo 6 del D.P.G.R. n. 15/R/2009, che stabilisce i partecipanti alle attività di concertazione, individuandoli, per le Organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, nei rappresentanti delle Organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e/o nei rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie;

Preso atto, altresì, dell'articolo 2, comma 2, lett. h) della L.R. n. 28/2005, che riconosce in generale la concertazione e la governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra enti locali, categorie economiche, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo;

Considerato che il fine della concertazione è la verifica degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale e la ricerca di convergenze con le parti sociali, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale;

Considerato che oggetto del protocollo è la definizione degli obiettivi e delle regole per lo svolgimento della concertazione locale per le materie per le quali è prevista dal Codice del Commercio;

Visto la bozza di protocollo di intesa per la concertazione locale predisposta ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 15/R/09 dai Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa;

Dato atto:

- che con lettera inviata dal Comune di San Casciano in Val di Pesa (capofila) in data 22/1/2010, prot. 1482, è stata avviata la concertazione in merito alla bozza di protocollo di intesa predisposto dalle Amministrazioni Comunali sopra indicate;
- che in data 28/1/2010 si è tenuta la riunione di concertazione di cui alla convocazione indicata al punto precedente;
- che le Parti sociali intervenute hanno espresso parere favorevole al testo proposto, allegato al presente atto a formarne parte integrante;

Ritenuto pertanto di provvedere, stante l'urgenza di avviare la concertazione per le materie previste dal Codice, all'approvazione del Protocollo di Intesa in materia di concertazione locale, per il quale è stato acquisito il parere favorevole delle parti sociali intervenute;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 I comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 6

DELIBERA

Per i motivi in premessa:

- 1) di approvare lo schema di protocollo di intesa per la concertazione locale predisposto ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 15/R/09 dai Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, per il quale è stata esperita la concertazione e acquisito il parere favorevole delle parti sociali;
- 2) di incaricare il Sindaco o suo delegato della sottoscrizione del protocollo di intesa approvato con il presente atto.
- 3) Attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive disposizioni

Con voti favorevoli 6

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



BOZZA

Protocollo d'intesa per la concertazione locale

(art. 6 DPGR 1 Aprile 2009, n. 15/R)

L'anno il giorno del mese di

nella sede del Comune di San Casciano in Val di Pesa

fra

i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino V.E., Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle V.P.,
San Casciano V.P.,

e le Associazioni delle Imprese del Commercio e della Cooperazione

.....

.....

.....

.....

ed i Sindacati dei Lavoratori

.....

.....

come individuati dal comma 5 dell'art. 6 del D.P.G.R. 15/r 2009

VISTA

- la legge regionale 28/05 e successive modificazioni denominata Codice del Commercio, ed il regolamento di attuazione approvato con DPGR 1 Aprile 2009, n. 15/R,

PRESO ATTO

- che l'articolo 6 del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R, ha previsto che la concertazione locale si svolga sulla base di appositi "protocolli", sottoscritti da Comune e dalle Parti Sociali maggiormente rappresentative a livello locale;



- che il protocollo di concertazione deve definire gli obiettivi e le regole della concertazione, prevedendo tempi e modalità di convocazione dei partecipanti nonché l'obbligo della stesura di un "documento", da allegare agli atti comunali, nel quale si dia conto, tra l'altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte;
- che la concertazione deve avere per fine la verifica dei rispettivi orientamenti oltre alla ricerca di ampie e significative convergenze, allo scopo di individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale o comunque ad essa collegati.

RILEVATO

- che in relazione all'attività di concertazione partecipano, per le Organizzazioni imprenditoriali del Commercio e della Cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), firmatarie dei contratti collettivi di lavoro del settore, e/o i rappresentanti, di quelle aderenti alle Organizzazioni firmatarie;

EVIDENZIATO CHE

le Amministrazioni Comunali si impegnano ad attivare la concertazione locale di cui al presente Protocollo, qualora intendano approvare gli atti di programmazione di seguito indicati, e in particolare:

- Programmazione urbanistica e commerciale delle medie e grandi strutture di vendita;
- Programmazione della vendita della stampa quotidiana e periodica;
- Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Definizione dei criteri per l'individuazione di aree sature;
- Individuazione di eventuali aree sature;
- Deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali (ad eccezione del Comune di Bagno a Ripoli che partecipa al Tavolo di Concertazione dell'area commerciale FI-PO-PT);
- Applicazione della L.R. 38/98 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";



- Parere previsto dall'art. 14 comma 4 del regolamento regionale n. 15/09 per i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area in caso di accordo di programma per derogare a quanto previsto nello stesso articolo al comma 2, nonché ulteriori atti di programmazione, previsti dal codice del commercio e successivo regolamento di attuazione.

PER QUANTO SOPRA SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO:

- Le parti concordano che la concertazione a livello comunale ha lo scopo di verificare gli orientamenti delle parti interessate e ricercare convergenze per individuare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti della programmazione della rete commerciale.
- Il Comune o gli altri partecipanti alla concertazione possono chiedere di estendere l'attività concertativa a livello sovra comunale o interprovinciale per i casi previsti dalla normativa e qualora se ne ravvisi l'opportunità.
Il Comune, per ogni argomento oggetto di concertazione, predisporrà preventivamente **gli atti a supporto dell'argomento in esame.**
- Il Comune, attraverso **l'assessorato competente per materia**, è incaricato di coordinare la procedura concertativa provvedendo a convocare le parti interessate, redigere i verbali delle singole sedute conservandone gli originali, redigere il documento finale che sarà allegato agli atti che saranno adottati dal Comune.
- L'avviso di convocazione **degli incontri di concertazione** sarà inviato dal Comune al domicilio dei firmatari **del presente protocollo** a mezzo fax almeno **10** giorni prima della data di svolgimento della riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, degli argomenti da trattare e con allegata la documentazione, se prevista, che sarà portata in discussione, in prima convocazione. Sull'avviso di convocazione dovrà essere indicata anche la data di una eventuale seconda convocazione da tenersi entro i successivi 7 giorni, nel caso in cui non siano presenti alla prima seduta la maggioranza dei firmatari del presente protocollo.
- In caso di seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti alla stessa purché la convocazione sia stata effettuata in modo regolare.
- Le parti sociali, qualora impossibilitate a partecipare alla riunione del tavolo di concertazione, possono inviare pareri scritti entro il giorno precedente alla riunione convocata. Tali pareri saranno allegati al verbale della riunione.



- I verbali, **sottoscritti da tutti i partecipanti alla concertazione, sono depositati presso il Comune che ha promosso la concertazione.**

I tempi di conclusione della concertazione vengono stabiliti **sulla base della normativa vigente di settore.**

Letto, approvato e sottoscritto:

_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....
_____ in rappresentanza di.....